

Disegno di legge n. 438 dell'8.11.06 (cofirmatario)

## **Norme recanti benefici per i familiari delle vittime di incidenti sul lavoro**

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

è ormai opinione largamente diffusa e riscontrata dalla esperienza di tantissimi anni che i morti per incidenti sul lavoro, oltre all'incidenza pesante sul PIL della Regione, causano un danno irreparabile alle famiglie ed alla società, non soltanto di natura morale e affettiva, ma anche materiale ed economica immediata, determinando complessivamente un disagio sociale grave con ricadute spesso devastanti sul futuro dei familiari delle vittime.

Le morti bianche' creano, dunque, traumi familiari difficilmente riassorbibili senza adeguato sostegno, con conseguenti ricadute negative permanenti sul corpo sociale.

A tal fine, appare certamente indispensabile una attività legislativa tendente ad una prevenzione sempre più efficace, attraverso soprattutto un serio potenziamento del sistema dei controlli e delle strutture ad essi preposti, nonché una adeguata campagna informativa e di comunicazione.

Se si pensa, altresì, che in diversi casi l'incidente matura in un contesto di lavoro nero' e quindi di illegalità, ci si rende perfettamente conto di quanto opportune ed indispensabili siano le risposte che le istituzioni pubbliche debbono fornire in molteplici direzioni per la fattispecie alla nostra attenzione.

Le istituzioni, pertanto, hanno il dovere di intervenire, anche con azioni legislative mirate, tendenti ad alleviare e parzialmente lenire le sofferenze derivanti dall'evento morte sul lavoro', nonché ad assicurare una risposta concreta ed immediata all'esigenza di solidarietà di cui ha bisogno una famiglia in un momento che la vede estremamente fragile e gravemente segnata dal dolore derivante dalla scomparsa tragica di un suo componente, molto spesso unico percettore di reddito.

E' proprio in quest'ultima direzione che il presente disegno di legge si indirizza, attraverso tre diverse tipologie di intervento.

Il primo tipo di intervento consiste nella erogazione di un contributo economico, una tantum, ai familiari del cittadino deceduto per un incidente sul lavoro; il secondo si individua nel sostegno formativo agli orfani del cittadino deceduto per un incidente sul lavoro; la terza fattispecie si concretizza attraverso l'assunzione presso enti pubblici dei familiari del cittadino morto sul lavoro.

---

La rilevanza sociale dell'intervento e il sicuro

beneficio che ricadrebbe sull'intera società, richiedono un rapido esame del presente disegno di legge, al fine di fornire una risposta di grande dignità istituzionale e di assoluto profilo etico ad una sofferenza sociale ancora troppo tristemente diffusa anche nella nostra Regione

---0---

DISEGNO D LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Finalità

1. La Regione con la presente legge intende perseguire l'obiettivo di assicurare solidarietà e sostegno alle famiglie di cittadini deceduti in incidenti sul lavoro.

2. La Regione persegue l'obiettivo di cui al comma 1 attraverso la concessione di benefici ai familiari dei cittadini deceduti in incidenti sul lavoro, per consentire agli stessi una prosecuzione equilibrata della propria vita assicurando le dovute opportunità formative e di lavoro.

Art. 2.

Sostegno economico speciale in favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere un sostegno economico speciale di euro 50.000,00 in favore dei familiari dei cittadini deceduti in incidenti sul lavoro.

2. La concessione del sostegno economico speciale di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento del diritto, come previsto dall'articolo 5.

3. Il sostegno economico speciale di cui al comma 1 è corrisposto, nell'ordine:

a) al coniuge, o convivente, superstite e ai figli, se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite;

c) ai genitori, in mancanza del coniuge superstite e dei figli;

d) ai fratelli e sorelle, se a carico delle vittime ed in mancanza del coniuge superstite, dei figli e dei genitori .

4. Nel rispetto della previsione del comma 2, nell'ambito di ciascuna delle categorie descritte si applicano le disposizioni sulle successioni legittime disciplinate dal Codice civile.

Art. 3.

Sostegno alla formazione in favore degli orfani delle vittime di incidenti sul lavoro

1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad

---

erogare agli orfani dei cittadini deceduti in incidenti sul lavoro contributi di sostegno alla formazione nelle seguenti misure per ciascun avente diritto:

a) sino al compimento della scuola dell'obbligo, euro 2.500,00 annui;

b) sino al compimento della scuola media superiore, euro 4.000,00 annui;

c) sino al compimento di un corso di studi universitari presso una università statale o legalmente riconosciuta, anche nell'ambito dei paesi dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, euro 6.000,00 annui.

2. La concessione del sostegno alla formazione di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento del diritto, come previsto dall'articolo 5.

3. I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in misura corrispondente al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.

4. L'erogazione dei contributi cessa nel momento in cui il beneficiario avvia un'attività lavorativa autonoma o instaura un rapporto di lavoro dipendente.

#### Art. 4.

Assunzione di familiari delle vittime di incidente sul lavoro presso pubbliche amministrazioni

1. L'Amministrazione regionale, le autonomie locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite o il convivente more uxorio e gli orfani dei cittadini deceduti in incidenti sul lavoro.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono subordinate all'accertamento del diritto, come previsto dall'articolo 5.

3. Gli oneri che derivano dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente articolo sono a carico della Regione, fino all'inquadramento dei beneficiari nei ruoli degli enti di cui al comma 1.

#### Art. 5.

Cumulabilità dei benefici e riconoscimento del diritto ai benefici

1. I benefici concessi dalla presente legge si aggiungono ad altri eventuali e diversi benefici previsti dalle leggi dello Stato e della Regione.

2. Il diritto ai benefici di cui agli articoli 2, 3 e

---

4 è accertato dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale ed dell'emigrazione.

3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale ed l'emigrazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, l'ufficio competente all'accertamento del diritto di cui al comma 1, dettando contestualmente le direttive per lo svolgimento del relativo procedimento.

Art. 6  
Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede con le risorse dell'U.P.B. capitolo ... del bilancio della Regione.

Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

---